



Comune di Fornovo San Giovanni

Provincia di Bergamo

Piazza San Giovanni n° 1 - 24040 Fornovo San Giovanni (Bg) C.F. 84002310161 / P.I. 00762050169
Tel. 0363/57666 Fax. 0363/337077 Pec: comune.fornovosangiovanni@pec.regione.lombardia.it

COMUNE DI FORNOVO SAN

N.0007674 - 23.11.2016

CAT. VI CLASSE 0 INTERNO

FASCICOLO: 2016/1



Area III
Gestione del Territorio

/ ANNI, li _____
/ _____ /pr

SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE

Pratica SUAP n° 125/2015: Procedimento unico comportante variante allo strumento urbanistico ex art. 8 del D.P.R. n° 160 del 07/09/2010 per la realizzare un polo produttivo sito in via G. Marconi – proponente Sig. Origo Piero, in qualità di legale rappresentante della società Art Cosmetics srl

DECRETO DI NON ASSOGGETTABILITA' ALLA PROCEDURA DI VAS

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE

Visto il D.Lgs. n° 152 del 03/04/2006 e ss. mm. ed ii.;

Visto l'art. 4 della L.R. n° 12 del 11/03/2005 e ss. mm. ed ii.;

Vista la D.C.R. n° VIII/351 del 13/03/2007 dettante gli indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani e programmi;

Viste le D.G.R. di seguito indicate:

- n° VIII/6420 in data 27/12/2007 recante “Valutazione ambientale di Piani e Programmi – Vas ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'art. 4 della L.R. n° 12 del 11/03/2005 e ss. mm. ed ii.;

- n° VIII/10971, in data 30/12/2009, con la quale vengono recepite le determinazioni di cui al D.Lgs. n° 4 del 16/01/2008;

- n° IX/761, in data 10/11/2010, ad oggetto “Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, L.R. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971”;

_ il decreto della Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia n° 13071 del 14/12/2010 “Approvazione della circolare l'applicazione della valutazione ambientale di piani e programma –VAS nel contesto comunale”;

_ il D.Lgs. n° 152 del 03/04/2006 e ss. mm. ed ii. - “Norme in materia ambientale”;

Visto in particolare l'allegato 1r) alla suddetta deliberazione n° IX/761 del 10/11/2010, il quale reca il Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione di piani e programmi per lo Sportello Unico delle Attività Produttive;

Vista l'istanza, presentata in data 21/12/2015, prot. 8449, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n° 160 del 07/09/2010, di approvazione della proposta di variante allo strumento urbanistico vigente per la realizzazione di un nuovo polo produttivo in sostituzione dell'attività produttiva preesistente in via G. Marconi;

Visto il rapporto preliminare della proposta di SUAP, del 05/04/2016 prot. 2090 redatto dai geologi Salvi Stefano e Pasini Paolo, i quali concludono la propria analisi evidenziando che non emergono

L'Ufficio Tecnico Comunale è aperto al pubblico tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 12:00, il martedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00, il sabato dalle ore 9:00 alle ore 11:30. Il Responsabile del Servizio riceve il Giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00, il sabato solo su appuntamento.

Salvo assenza del personale per sopralluoghi o assenze.

particolari criticità per l'ampliamento dell'attività di cui trattasi, in quanto il progetto rispetta gli indirizzi del vigente PGT;

Richiamata la Deliberazione Comunale n° 28 del 14/04/2016, con la quale si è ritenuto di sottoporre il progetto di che trattasi a verifica di assoggettabilità, secondo quanto disposto dal punto 2.2. dell'allegato 1r) alla D.G.R. n° IX/761 del 10/11/2010, al fine di escludere, tenuto conto dei contributi dei soggetti interessati e secondo il disposto dall'art. 12 del D.Lgs. n° 152 del 03/04/2006 e ss. mm. ed ii., che vi siano profili di incidenza ambientale derivanti dall'attuazione dell'ampliamento;

Dato atto che:

- a seguito di tale deliberazione, è stato avviato dall'Autorità Procedente il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS dell'ampliamento dell'attività produttiva esistente, di cui sopra e sono stati a tal fine regolarmente convocati alla conferenza di verifica i seguenti soggetti:

1. Soggetti coinvolti competenti in materia ambientale:

- ARPA Bergamo
- ATS di Bergamo
- Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia
- Soprintendenza per i beni archeologica della Lombardia

2. Enti coinvolti territorialmente interessati:

- REGIONE LOMBARDIA
- PROVINCIA DI BERGAMO
- Comune di Mozzanica
- Comune di Caravaggio

3. Enti coinvolti quali portatori di pubblici interessi:

- COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO di Bergamo
- ENEL DISTRIBUZIONE
- SNAM RETE GAS
- COGEIDE
- Consorzio di Bonifica

in data 03/06/2016 alle ore 9,30 presso la sala Consigliare si è svolta la seconda conferenza di verifica, di cui si è redatto verbale, che qui s'intende richiamato;

- alla Conferenza non hanno partecipato i sopra elencati Enti ed Associazioni, ma sono pervenuti i seguenti pareri, sostitutivi della partecipazione alla conferenza e che qui devono parimenti considerarsi integralmente richiamati:

L'ARPA di Bergamo, in data 12/05/2016 a prot. 3205, ha trasmesso il proprio parere relativo all'oggetto contenente le prescrizioni necessarie a chiarire alcuni aspetti rimasti in sospeso nel rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS in argomento, evidenziando tra i vari aspetti la necessità di acquisire prima di rilasciare il titolo abilitativo edilizio il parere tecnico relativo alla presenza delle aziende a rischio d'incidente rilevante, successivamente chiarito in occasione della seconda conferenza.

L'ATS di Bergamo con prot. U.0047506.17-05-2016 (pervenuto prot. 3358 del 17/05/2016) ha trasmesso il proprio parere relativo all'oggetto contenente le prescrizioni necessarie a chiarire alcuni aspetti emersi dalla verifica del rapporto ambientale proposto concludendo di riservarsi di valutare, una volta acquisiti i documenti richiesti, l'assoggettabilità/esclusione al processo di VAS dell'intervento di SUAP in variante parziale al PGT vigente, con successiva nota del 27/05/2016 a prot. 3665, l'ATS ha esaminato i documenti integrativi prodotti successivamente dalla ditta demandando all'Amministrazione Comunale la valutazione di esclusione.

Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con prot. 5914 del 18/05/2016 (pervenuto prot. 3390 del 18/05/2016) ha comunicato di non potere presenziare alla riunione, prescrivendo di comunicargli preventivamente tutti i progetti di scavo riguardanti l'area essendo la stessa interessata da un percorso storico.

Considerato:

- che le analisi svolte sul rapporto preliminare e sui contributi pervenuti dovranno consentire all'Autorità Competente di stabilire se sussistono o meno impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, come stabilito dall'art. 6 comma I, del D.Lgs. n° 152 del 03/04/2006 e ss. mm. ed ii. e diventa quindi necessario stabilire cosa si intende per "impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale";

- che a tal fine occorre far riferimento alla definizione data dall'art. 5 lettera c), del richiamato D.Lgs. n° 152 del 03/04/2006 e ss. mm. ed ii., ove per "impatto significativo" si intende *"l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti"*;

- che ogni piano e programma, inteso come atto e provvedimento di pianificazione e di programmazione che prevede una trasformazione del territorio, determina un'alterazione dell'ambiente, occorre in questa sede, valutarne la consistenza "significativa" e, nell'ipotesi che tale valutazione sia ritenuta "significativa", il programma integrato di intervento dovrà essere assoggettato a VAS;

- che la portata del termine "significativo" si ritiene che possa essere apprezzata tenendo conto delle disposizioni che stabiliscono quali piani/programmi devono essere assoggettati obbligatoriamente a VAS, riconoscendo quindi implicitamente che tali piani/programmi hanno un impatto "significativo";

- che secondo base quanto riportato all'art. 6 comma II, del richiamato D.Lgs. n° 152 del 03/04/2006 e ss. mm. ed ii., viene effettuata una valutazione per tutti i piani e programmi:

a) *"che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;*

b) *per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni"*;

- che gli allegati II, III, e IV del suddetto D.Lgs. n° 152 del 03/04/2006 e ss. mm. ed ii. attengono:

- l'allegato II - ad un elenco di progetti di competenza statale di grande impatto ambientale (es. raffinerie, centrali termiche, trattamento di combustibili nucleari, elettrodotti, ecc.);

- l'allegato III - ad un elenco di progetti di competenza regionale, anch'essi di grande impatto ambientale (es. recupero di suoli dal mare per una superficie superiore a 200ha, utilizzo non energetico di acque superficiali con derivazioni superiori a lt 100 /sec, impianti termici per la produzione di energia elettrica superiore a 150MW, ecc.);

- l'allegato IV - ad un elenco di progetti ancora di competenza regionale, ma sottoposti alla verifica di assoggettabilità ed anch'essi di grande impatto ambientale (es. villaggi turistici di superficie superiore a 5 ha, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti letti o volume edificato superiore a 25.000 mc);

- che i piani/programmi di cui sopra ed i suddetti allegati indicano una serie di progetti e dettano i parametri per i quali gli stessi sono ritenuti di impatto significativo e, quindi, di converso,

forniscono elementi e parametri a cui rapportare le valutazioni condotte ed acquisite del presente Sportello Unico per le Attività Produttiva, al fine di stabilire se lo stesso debba essere assoggettato o meno alla VAS;

Ciò premesso e considerato, sentita l'Autorità Procedente ed in accordo con essa, valutato il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta e dal verbale della Conferenza di verifica, nonché dai pareri pervenuti successivamente dagli enti convocati, in merito agli "impatti significativi" generati dal progetto sull'ambiente e sul patrimonio culturale si evidenzia quanto segue:

- dalle argomentazioni emerse in sede di Conferenza di Verifica, si è potuto constatare la ridotta incidenza della proposta di SUAP sulle matrici ambientali. Inoltre l'effetto positivo dell'intervento è rappresentato dal recupero dell'area industriale dimessa preesistente e dal miglioramento dell'ambiente limitrofo;
- le dimensioni e le caratteristiche dell'intervento proposto non fanno ipotizzare effetti significativi sulla qualità dell'aria a livello locale. Alcune misure adottate per i previsti edifici contribuiranno al contenimento dei consumi energetici ed alla riduzione delle emissioni in atmosfera;
- le modifiche proposte dal SUAP non comporteranno effetti significativi sulla produzione di rifiuti, sui consumi idrici;
- la cospicua dotazione di nuovi parcheggi privati, tutti interni all'azienda, eviterà effetti negativi sulla circolazione locale e sulla dotazione locale di posti auto;
- dal punto di vista del patrimonio culturale, l'intervento non riguarda immobili vincolati;
- dal punto di vista paesaggistico si può rilevare sin d'ora che se è oggettivamente vero che gli edifici proposti sono alti in relazione alla richiamate emergenze culturali, è altrettanto vero che gli stessi si relazionano in modo più coerente ed omogeneo con gli edifici presenti al contorno; peraltro, se è vero che la percezione spaziale dell'intorno viene ostacolata lungo la verticale dalla presenza degli edifici, la stessa è compensata in orizzontale della presenza della mitigazione arborea;

Ritenuto, alla luce dei riferimenti normativi riportati in premessa e tenuto conto dei criteri per la verifica di assoggettabilità elencati all'allegato I del D.Lgs. n° 152 del 03/04/2006 e ss. mm. ed ii., dei contenuti dell'allegato II alla direttiva dell'Unione Europea 2001/42/CE del 27/06/2001 e delle osservazioni pervenute, nonché in ragione delle argomentazioni sopra esposte, di escludere il SUAP in argomento da un più ampio procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto l'intervento proposto, nel suo complesso, non comporta "significativi impatti" sull'ambiente e sul patrimonio culturale;

Valutato il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta e dai pareri esaminati;

Tenuto conto degli esiti della conferenza di verifica e dei pareri pervenuti, secondo quanto disposto dall'art. 12 comma II e III del D.Lgs. n° 152 del 03/04/2006 e ss. mm. ed ii.;

Ritenuto conseguentemente che l'attuazione del progetto, trattandosi di una riqualificazione di un'area produttiva dismessa, che è stato oggetto di puntuali osservazioni da parte degli enti preposti, e che comporta già miglioramenti alla qualità dell'ambiente, nel rispetto del vigente PGT;

Per tutto quanto sopra esposto

DECRETA

1. di non assoggettare la riqualificazione dell'area produttiva di cui trattasi, comportante variante allo strumento urbanistico generale vigente, alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica – VAS;

2. di stabilire che vengano ottemperate, laddove non sia già stato fatto in sede di realizzazione del progetto, le verifiche/approfondimenti poste dall'ARPA, ATS, Soprintendenza Archeologica, nei pareri di cui sopra che si intendono richiamati in ogni loro punto;
3. di procedere alla pubblicazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, del presente decreto.
4. di demandare all'Autorità Procedente la pubblicazione del presente Decreto sul sito web del Comune di Fornovo San Giovanni e sul sito web SIVAS in base alle indicazioni di cui al punto 5.8 all. 1r del D.G.R. n° IX/761 del 10/11/2010;
5. di dare atto che il presente Decreto costituisce parte integrante del SUAP in argomento.

Fornovo San Giovanni, li 03/06/2016

L'AUTORITÀ COMPETENTE

Paola Arch. Roberto

L'originale del documento è conservato presso il Comune di Fornovo San Giovanni. La firma autografa/digitale è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3 comma II, del D.Lgs. n° 39 del 12/02/1993.

